

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE
(SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)**

L'anno duemilasedici, addì, alle ore, del mese di in SIZIANO, nella casa Comunale, avanti a me, Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) nato a il, Responsabile del Servizio..... del Comune di, giusto decreto sindacale di nomina, domiciliato per effetto della sua carica in Siziano, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune di Siziano, codice fiscale/P.IVA
- 2) con sede in nella persona di nato a il residente a codice fiscale/partita IVA che interviene nel presente atto quale

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- 1) con deliberazione della Giunta Comunale n. del l'Amministrazione Comunale ha istituito una nuova sede farmaceutica in conformità delle norme sopra richiamate;
- 2) con nota n. di prot. del, il Comune di Siziano ha inviato i sopracitati atti alla Regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza;
- 3) Regione Lombardia con nota n. di prot. dell'..... (prot. del) ha comunicato al Comune di Siziano la facoltà di esercitare il diritto di prelazione con deliberazione del Consiglio Comunale;
- 4) con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Siziano ha esercitato il diritto di prelazione relativamente all'apertura della sede unica farmaceutica di nuova istituzione;
- 5) con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Siziano ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- 6) con determinazione del Responsabile del Servizio n. ... del si è provveduto a.....;
- 7) a seguito dell'esperimento della suddetta procedura si è provveduto ad individuare il soggetto cui affidare la gestione della farmacia comunale essendo risultato aggiudicatario il
- 8) che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e il Concessionario medesimo;
- 9) che il Comune di Siziano rimane titolare della Farmacia di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

2. Definizioni

2. 1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) "Comune", il Comune di Siziano titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;
- b) "Concessionario", l'affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data.....;
- c) "Servizio" o "Farmacia", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel Comune di Siziano);
- d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
- f) "Ricavo d'esercizio" ricavo di esercizio con riferimento alla voce A 1 del conto economico di cui all'art. 2425 comma 1 del codice Civile o alla voce A 1 dell'art. 85 del D.P.R. 917/1986 dell'anno precedente;
- g) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R. , gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

3. Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il **Comune** affida al **Concessionario**, che accetta, la gestione del **Servizio**.

3.2. Il **Servizio** oggetto del **Contratto** costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.

3.3. Il **Comune** resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il **Concessionario** è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al **Servizio** e che egli si impegna a creare.

3.4. Il **Comune** potrà affidare al **Concessionario** ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente **Contratto**, purché attinenti o connessi con il **Servizio** oggetto del presente

contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al **Contratto**.

4. Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il **Concessionario** corrisponde al **Comune** gli importi indicati nei commi successivi.

4.2. a) un importo fisso (una tantum) pari ad euro (=...../00) oltre IVA, come risultante dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. del ; detto importo viene corrisposto al **Comune**, con le modalità di seguito indicate:

-
-
-
-

Per quanto attiene la prima rata pari ad euro il Comune ne rilascia quietanza di pagamento e saldo, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio, avendo il concessionario provveduto al suo pagamento in data.....;

b) un canone annuo variabile pari al% (.....per cento) oltre IVA come per legge, calcolato come percentuale sul ricavo di esercizio con riferimento alla voce A 1 del conto economico di cui all'art. 2425 comma 1 del codice Civile o alla voce A 1 dell'art. 85 del D.P.R. 917/1986 dell'anno precedente. Tale canone dovrà essere corrisposto entro due (n. 2) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

5. Obblighi del Concessionario e Standard di erogazione del Servizio

5.1. Il **Concessionario** è obbligato a svolgere il **Servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2. Il **Concessionario** si obbliga, in particolare, ad avviare l'attività nel Comune di Siziano, nella zona della città individuata nella delibera ... n... del, e specificatamente in idonei locali individuati e condotti a propria cura e spese entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del **presente Contratto**.

5.3. Il trasferimento della **Farmacia** in altro locale, sempre che abbia almeno le medesime caratteristiche di quello oggetto dell'offerta, pur nell'ambito della medesima zona di cui sopra, deve essere preventivamente concordato con il Comune e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della **farmacia** in altro locale.

5.4. Il **Concessionario** si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del **Servizio** in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

..... (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)

5.5. Il **Concessionario**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al **Servizio** oggetto del **Contratto**, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico **Servizio** ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6. Il **Concessionario**, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta, si impegna in particolare a(inserire i requisiti dell'offerta tecnica)

5.7. Il **Concessionario** si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al bando di gara, una "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" e a rispettare i contenuti della stessa.

5.7. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente **contratto** e comunque prima dell’avvio dell’attività, essere approvata dal Comune e pubblicata sul sito internet comunale con oneri a carico del Concessionario.

5.9. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” indica i livelli qualitativi e quantitativi del **SERVIZIO** erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal **Concessionario**, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5.10. Ai fini dell’emanazione della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” il

Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

1. verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell’Amministrazione Comunale circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di **Servizio** alle esigenze dell’utenza cui il **Servizio** stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
2. sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel **Contratto di servizio** e di quanto stabilito nelle “**Carte della Qualità dei Servizi della Farmacia**” svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

5.11. Il **Concessionario**, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5.12. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

6. Responsabilità del Concessionario

6.1. Il **Concessionario** è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

6.2. In particolare il **Concessionario** si impegna per tutta la durata di efficacia del **contratto**:

- a) a tenere manlevato e indenne il **Comune** da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del **Contratto**, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente **Contratto** ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di euro 1.000.000,00 per l’intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il **Concessionario** dà comunicazione al **Comune**;
- c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

7. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

a) a erogare i servizi minimi:

- 1) obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ATS;
- 2) obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ATS secondo le norme convenzionali;
- 3) obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ATS di riferimento sia attuali che futuri;
- 4) obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- 5) obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza, al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

7.2. Il **Comune** potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il **Servizio** oggetto del **Contratto**.

7.3. Il **Concessionario**, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

8. Interruzione del Servizio

8.1. L'erogazione del **Servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dal **Concessionario** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **Servizio**, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ATS territorialmente competente.

8.3. Il **Concessionario** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **Servizio**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il **Concessionario** è obbligato a mantenere indenne il **Comune** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **Servizio**.

9. Esecuzione d'Ufficio

9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il **Concessionario**, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal **Comune**, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del **Concessionario**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **Servizio**.

10. Obblighi del Comune

10.1. Il **Comune** affida in esclusiva al **Concessionario**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della **Farmacia** di cui è titolare. Il **Comune**, ai fini dell'adempimento da parte del **Concessionario** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al **Concessionario**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.

10.2. Il **Comune** si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del **Concessionario** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal **Contratto**.

10.3. Il **Comune** adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **Contratto** e cura che dette misure vengano rispettate.

11. Divieto di cessione del Contratto

11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al **Concessionario** di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del **Servizio** oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.3. E' altresì fatto divieto al **Comune** di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 .

12. Cessione della Titolarità della farmacia

12.1. Il **Comune** potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475; tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 25 (venticinque) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

12.2. Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del **Concessionario** che dovrà parimenti cedere la propria azienda.

13. Durata della Concessione

13.1. La durata di efficacia del **Contratto** è fissata in **anni 30 (trenta)** decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli, ovvero dalla fattispecie di cui all'art. 12.

13.2. Allo scadere della durata del **Contratto**, il **Concessionario**, fermo restando quanto previsto nel successivo punto 13.4, non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del **Servizio** e il **Comune** potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

13.3. In ogni caso spetterà al **Comune** la disponibilità dell'**Azienda** per lo svolgimento della **Farmacia** mentre dovranno essere riconosciute al **Concessionario** le seguenti voci:

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out);

13.4. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del **Contratto** e nel rispetto delle predette norme, qualora il **Comune** ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del **Servizio**, ovvero proceda ad alienare la titolarità della **Farmacia**, al **Concessionario** che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

13.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del **Concessionario** (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal **Comune**) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi la nuova concessione.

13.6. In tal caso il **Comune**, a spese del **Concessionario** che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta/proposta.

13.7. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **Servizio**, le **Parti** concordano che fino all'assunzione del **Servizio** da parte del nuovo affidatario individuato dal **Comune**, il **Concessionario** sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del **Contratto** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

14. Risoluzione del rapporto per altre cause

14.1. Al cessare degli effetti del presente contratto e per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza **trentennale** del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il **Concessionario** o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il **Servizio** al **Comune** ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "**Nuovo Concessionario**").

14.2. Al subentro nella gestione del **Servizio** il **Concessionario** avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il **Comune** per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il **Servizio**):

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out);

14.3. In caso di impossibilità accertata a proseguire nella gestione della farmacia (decesso, malattia oltre i termini previsti dall'art. 11 della legge n. 475/1968 così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 362/1991, ecc...) il concessionario ovvero gli eredi di quest'ultimo potranno, se consentito dalla normativa all'epoca dell'evento vigente in materia, proseguire nel rapporto concessorio fino alla scadenza originaria assumendo tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto proponendo alla gestione, con il consenso del Comune, un soggetto qualificato in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della farmacia.

15. Risoluzione per inadempimento

15.1. Quando emerga che il **Concessionario** sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal **Contratto**, il **Comune** contesterà al **Concessionario**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al **Concessionario** è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

15.2. Trascorso il termine fissato dal **Comune** senza che il **Concessionario** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il **Comune** potrà decidere di risolvere il **Contratto** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al **Concessionario**. Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal **Comune** secondo le suddette modalità.

15.3. La risoluzione del **Contratto** comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del **Servizio** e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del **Comune**, ovvero del **Nuovo Concessionario** indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del **Concessionario** da esso utilizzati per lo svolgimento del **Servizio**; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il **Comune** o il **Nuovo Concessionario** procederanno al versamento al **Concessionario** di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del **Comune** del danno subito.

15.4. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del **Contratto**), il **Comune** (qualora il **Concessionario** non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal **Comune**) potrà applicare al **Concessionario** una penalità fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

15.5. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal **Comune**, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

15.6. Il **Comune** si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il **Comune** si avvalga del deposito cauzionale, il **Concessionario** è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

15.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

16. Penali e Risarcimento del maggior danno.

16.1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 5.2 del presente **Contratto**: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) per la mancata redazione della Carta della Qualità dei Servizi, in modo conforme al presente **Contratto** e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00;
- c) per le mancate prestazioni indicate nell'offerta tecnica in sede di gara, fino ad euro 100,00 per ogni episodio.

16.2. Il **Comune** richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il **Concessionario** non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

16.3. Il **Comune**, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

17. Clausola risolutiva espressa

17.1. Il **Comune** potrà risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **Servizio** quali:

- a) sottoposizione del **Concessionario** a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del **Concessionario**, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del **Contratto**;
- e) decadenza del **Comune** dall'esercizio della **Farmacia** dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al **Concessionario**;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente **Contratto** e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente **Contratto** e dalla carta dei Servizi redatta dal **Concessionario** ai sensi di quanto previsto all'art.5.

17.2. La decisione del **Comune** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del **Concessionario** e non impedirà al **Comune** di avvalersene in altre occasioni.

17.3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b).

17.4. E' in ogni caso riconosciuto al **Comune** il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al **Concessionario** ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti sulla cauzione dal **Comune** a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

18. Cauzione definitiva

18.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** il **Concessionario** costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della Concessione, mediante da rinnovarsi anno per anno in concomitanza con il versamento del canone, e rimodulata per tener conto del debito residuo.

18.2. In caso di inadempienze od omissioni il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'articolo 15.

18.3. Ove il **Comune** si avvalga della cauzione, il **Concessionario** è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

19. Foro competente

19.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il **Comune** e il **Concessionario** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo **Contratto** sarà di competenza esclusiva del Foro di Pavia.

20. Norme finali

20.1. Le disposizioni del **Contratto** possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

20.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal **Contratto** si applicano le norme del Codice Civile.

21. Elezione di domicilio

21.1. Con riferimento all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio in SIZIANO, Vian.

22. Spese

22.1. Tutte le spese relative e conseguenti al **Contratto**, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del **Concessionario**.

23. Valore del Contratto

23.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente **Contratto**, ai fini fiscali, è pari ad euro..... al netto di IVA.

(firma)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 7, 13, 14, 15, 16 e 17.

(firma)